



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

Nel procedimento promosso da COSTANZA ALESSANDRO (CSTLSN76M19E715P), nato a Lucca il 19.8.1976 e residente in Pistoia, v.le Vittorio Veneto n.36, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 12.6.2024 Alessandro Costanza ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando i documenti richiesti dall'art. 39 CCII, e, tra gli altri: le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti; alcune buste paga; il contratto di lavoro subordinato; gli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti; la dichiarazione di non aver compiuto degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore; l'elenco delle spese di mantenimento, la relazione del gestore della crisi dott.ssa Maria Lucetta Russotto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

All'esito del decreto emesso dal giudice delegato il 16.6.2024, in data 5.7.2024, veniva depositata una memoria integrativa, corredata della relazione del gestore della crisi (riguardante anche l'imputabilità del sovraindebitamento del debitore a colpa grave, mala fede o frode) insieme ad altra documentazione.

Alessandro Costanza ha chiesto al Tribunale di: sospendere l'esecuzione immobiliare iscritta al n.147/2022 R.G.Es., pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia; disporre



l'apertura della liquidazione controllata con nomina del gestore della crisi quale liquidatore; disporre l'improponibilità ed improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive ad opera dei creditori anteriori; ordinare la pubblicità della sentenza nelle forme di legge.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, *ex art. 27 c. 2 CCII*, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Il ricorrente, pur avendo svolto in passato attività d'impresa in forma individuale, quale titolare della omonima ditta (cancellata dal registro delle imprese il 22.8.2017), risulta attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della [REDACTED]: non è pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento *ex art. 2, c. 1 lett. c)*, CCII atteso che il ricorrente: ha una esposizione debitoria complessiva di oltre € 551.000,00; svolge attività di lavoro dipendente, da cui ritrae una retribuzione mensile lorda di € 1.032,52; non possiede beni immobili, poiché l'unico immobile di proprietà risulta trasferito all'esito della vendita giudiziale tenutasi nella esecuzione immobiliare n. 147/2022 R.G.Es.; ha dichiarato di coabitare con [REDACTED] da precedente matrimonio (cfr. autodichiarazione *ex art. 46 DPR 445/2000*), per il cui mantenimento è tenuto a versare alla ex consorte un contributo mensile di € 300 (cfr. sentenza di divorzio [REDACTED] emessa dal Tribunale di Pistoia il 29.9.2021); è intestatario di un'autovettura del 2003, dichiaratamente non marciante e gravata da fermo amministrativo.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente che i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei suoi familiari, non gli consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2. La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, come integrata in data 5.7.2024, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e



finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il gestore ha ricostruito cronologicamente la formazione dell'indebitamento, al fine di dare seguito alla richiesta di precisazioni di cui al decreto del g.d. emesso il 16.6.2024, fornendo informazioni che, debitamente integrate, potranno profilarsi utili ai fini della futura esdebitazione, ma che non sono, tuttavia, valorizzabili ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata. La dott.ssa Russotto ha altresì documentato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, allegandone i riscontri.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Occorre precisare che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione o della cautela - all'uopo compulsato - l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Merita di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII), anche al solo fine di veder assegnato il prezzo ritratto dalla vendita del compendio pignorato al netto dei crediti assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2770 e 2777 c.c., i quali potrebbero, quindi, essere liquidati dal GE ed integralmente soddisfatti in sede esecutiva. In caso contrario, spetterà al liquidatore richiedere al G.E. l'improcedibilità della esecuzione con retrocessione alla procedura del prezzo ricavato dalla vendita del compendio e successiva



ammissione al passivo dei crediti privilegiati di cui sopra, che saranno soddisfatti in sede di riparto concorsuale.

5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa a Costanza Alessandro previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che questi non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, 2° co., CCII), circostanza questa già criticamente indagata dal gestore della crisi con la relazione integrativa sopra citata, ma da ulteriormente approfondire e, tuttavia, come detto sopra, non costituente requisito di ammissibilità della domanda di apertura della procedura.

6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di COSTANZA ALESSANDRO (CSTLSN76M19E715P), nato a Lucca il 19.8.1976 e residente in Pistoia, v.le Vittorio Veneto n.36.

- a) nomina giudice delegato il dott. Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni (ove non già fatto) l'elenco analitico dei creditori;
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;



- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 6.7.2024

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Nicoletta Curci

